

# **REGOLAMENTO**

del Comitato dei Sindaci per la definizione del Piano di Zona Ambito Distrettuale D2

approvato con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 10 del 04/06/2009

## Art.1 Finalità

Il presente Regolamento disciplina le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato dei Sindaci per la definizione del Piano di Zona Sociale (PdZ) nell'ambito territoriale D2, istituito a norma delle Linee Guida Regionali per l'attuazione del Piano Socio Sanitario della Regione Siciliana, approvate, ai sensi e per effetti della Legge Quadro n. 328/00, con D.P.R.S. del 04.11.02 e con D.P.R.S. 2 Marzo 2009.

# Art.2 Composizione

Il Comitato è costituito dai Sindaci o loro delegati dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale D2, dal Direttore Sanitario di Bivona o dal Direttore Generale dell'A.U.S.L. di Agrigento

# Art.3 Funzioni

Il Comitato dei Sindaci esercita tutte le funzioni necessarie finalizzate alla definizione ed attuazione del Piano di Zona Sociale, nell'ambito delle attribuzioni demandate agli Enti Locali in materia di organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, a norma dell'art. 6 della Legge Quadro n. 328/00.

Il Comitato, ai fini della predisposizione del P.d. Z., si attiene alle indicazioni di - cui all'art. 19 della L. 328/00, alle Linee Guida Regionali, al Programma Regionale delle Politiche sociali e socio - sanitarie 2010 -2012, all'Indice Ragionato, nonché a quant'altro stabilito in materia di politiche sociali dalla normativa vigente.

Il Comitato, nell'ambito delle risorse disponibili, adotta il Piano avvalendosi della collaborazione e delle prestazioni del Gruppo Piano (GP), appositamente costituito secondo le indicazioni regionali, quale strumento operativo e gestionale della programmazione locale.

Esso pertanto, limitatamente alle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente in materia, formula gli indirizzi e le proposte per la predisposizione del P. d.Z. ed esercita funzioni di propulsione.

Definisce inoltre le modalità di verifica dei risultati raggiunti, degli obiettivi prefissati e del livello di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati.

## Regolamento del Comitato dei Sindaci per la definizione del Piano di Zona Ambito Distrettuale D2

Vista la L.8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema Integrato di interventi e servizi sociali";

Visto il D.P.R.S. 4 novembre 2002 "Linee guida per l'attuazione del piano Socio- sanitario della Regione siciliana";

Visto il D.P.R.S. 2 marzo 2009 "Il programma regionale delle politiche sociali e socio-sanitarie 2010/2012";

Visto" Il nuovo Indice ragionato" approvato il 21.04.09;

## Il Comitato dei Sindaci

Approva il seguente regolamento che modifica in alcune parti il medesimo regolamento approvato dal Comitato dei Sindaci durante la riunione del 11.07.03.

#### Regolamento del Comitato dei Sindaci per la definizione del Piano di Zona Ambito Distrettuale D2

## Art.4 Presidenza

Il Presidente viene eletto-a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato.

Ha la rappresentanza del Comitato nei rapporti con tutti i soggetti ed Enti esterni.

Il Presidente convoca il Comitato, definisce l'ordine del giorno delle riunioni, ne disciplina e coordina i lavori, cura l'esecuzione delle decisioni e delle determinazioni assunte -avvalendosi dell'assistenza e Supporto tecnico - amministrativo

Il Comitato elegge con le stesse modalità e con distinta votazione il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente si rinnovano ogni tre anni e comunque cessano allo scadere del mandato elettivo.

# Art. 5 Convocazione

Il Comitato dei Sindaci di Distretto, indicando gli argomenti da trattare, corredati delle relative proposte, è convocato dal suo Presidente. Il Presidente deve altresì, provvedere alla convocazione del Comitato, qualora lo richieda il direttore di distretto sanitario e/o direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale e/o per iscritto almeno un terzo dei componenti.

L'avvio di convocazione delle riunioni del Comitato deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti in discussione e deve essere comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.

Nei casi di comprovata urgenza, la riunione del Comitato può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 24 ore prima della seduta con fonogramma, telefax, posta elettronica o qualunque mezzo idoneo ad attestare il contenuto.

#### Art.6

## Sede e partecipazione alle riunioni

Il Comitato ha sede legale presso il Comune Capofila. Le riunioni si tengono, di norma, presso tale Comune. Esse, tuttavia, possono tenersi, di volta in volta, anche presso la sede degli altri Comuni afferenti all'ambito territoriale di competenza.

Alle sedute partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Distretto Sanitario o il Direttore Generale dell'A.U.S.L. o suo delegato.

Il comitato si avvale, quale organismo di assistenza e supporto tecnico amministrativo alla propria attività, del Dirigente dei Servizi Sociali del Comune Capofila e del Coordinatore del Gruppo Piano. Inoltre, qualora ritenuto necessario, possono essere invitati singoli componenti o l'intero Gruppo

piano, nonché per particolari ed opportuni motivi, altri soggetti esterni.

# Art.<sub>7</sub> Validità delle riunioni e delle votazioni

Le riunioni del Comitato dei Sindaci sono valide se presenti, in prima convocazione n. 3 componenti, in seconda convocazione, a distanza di un'ora dalla prima, almeno 2 degli aventi diritto.

Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, o 1/3 dei componenti del Comitato, può convocare la seduta nella forma di Comitato aperto.

Durante le adunanze "aperte" del Comitato non possono essere adottate deliberazioni o autorizzazioni o assunti impegni di spesa.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza semplice e, di norma, con voto palese ed hanno immediata esecutività. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente, se apposite disposizioni prescrivono il voto segreto lo scrutinio viene effettuato dal Presidente con l'assistenza del Dirigente Responsabile del Distretto.

I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Una proposta respinta alla prima votazione non può essere, nella stessa seduta, ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.

L'atto deliberativo deve contenere tutti gli elementi essenziali affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

Ogni deliberazione è preceduta da una proposta che può essere presentata dal presidente o da ciascuno dei soggetti che ha facoltà di chiedere la convocazione del Comitato.

L'istruttoria della proposta di deliberazione è curata dal Dirigente del Distretto che si avvale del responsabile dell'ufficio servizi sociali.

Le deliberazioni del Comitato sono eseguibili immediatamente. Di esse va data notizia mediante la pubblicazione all'albo del Comune Capofila per quindici giorni consecutivi. Copia dell'atto è consegnata al Comune, facente parte del Distretto che ne fa richiesta ai fini della conoscenza di tutta la cittadinanza ricadente nel territorio di appartenenza del Distretto.

La deliberazione del Comitato costituisce verbale delle adunanze ed è atto pubblico che documenta la volontà del Comitato.

Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della/parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti su ogni proposta.

I verbali vengono sottoscritti da tutti i componenti del Comitato presenti.

In caso di impossibilità ad intervenire alla riunione da parte di un Sindaco componente, lo stesso può farsi sostituire da assessore delegato. Nel caso di impossibilità alla sostituzione deve darne preventiva comunicazione.

L'assessore al ramo non ha bisogno di delega formale.

## Regolamento del Comitato dei Sindaci per la definizione del Piano di Zona Ambito Distrettuale D2

#### Art.8

## Assistenza e supporto tecnico - amministrativo

Il Comitato dei Sindaci si avvale, quale organismo di assistenza e supporto tecnico amministrativo alla propria attività del dirigente dei Servizi Sociali del Comune Capofila e del Coordinatore del Gruppo Piano.

Il Dirigente e il Coordinatore si avvalgono della collaborazione del personale del Comune Capofila afferente allo specifico settore di attività nonché del gruppo ristretto composto dai funzionari responsabili dei servizi sociali dei comuni del Distretto, n. 1 funzionario tecnico contabile, n. 1 rappresentante dell'AUSL.

#### Art. 9

# Decadenza - Incompatibilità

I componenti del Comitato dei Sindaci decadono dalla carica qualora il Sindaco del Comune rappresentato cessi dalle proprie funzioni o revochi la delega.

È data facoltà al Comune di appartenenza del componente decaduto di nominare Un nuovo appresentante.

# Art.10 Accesso agli atti

La segreteria del Distretto Socio — Sanitario assicura l'accesso agli atti nel rispetto della normativa vigente in materia.